

## **C.M. n.400 del 30. 12.1991**

### **Iscrizione degli alunni alle scuole materna, elementare, d'istruzione secondaria di I e II grado.**

(Omissis)

#### **6. Alunni provenienti dall'estero e da scuole straniere funzionanti in Italia.**

6.1 L'ammissione alla scuola dell'obbligo degli alunni stranieri - in particolare di quelli extracomunitari - è disciplinata dalle disposizioni di cui al punto IV della C.M. del 26.7.1990, n. 205. 6.2 In attuazione della direttiva CEE del 25.7.1977, n. 486/77, gli alunni figli di lavoratori stranieri residenti in Italia che abbiano la cittadinanza di uno dei Paesi membri della Comunità europea, ai sensi dell'Art. 1, comma 1, del D.P.R. del 10.9.1982, n. 722, sono iscritti alla classe della scuola dell'obbligo successiva, per numero di anni di studio, a quella frequentata con esito positivo nel Paese di provenienza. 6.3 Nei confronti degli alunni italiani o stranieri provenienti da scuole ed istituti secondari italiani all'estero si applicano i commi 1 e 2 della Art. 14 del R.D. 4.5.1925, n. 653; nei confronti degli alunni italiani provenienti da scuole ed istituti secondari stranieri all'estero si applichino i commi 3 e 4 della suddetta disposizione. 6.4 Fermo restando che norme previste in materia da accordi bilaterali con paesi stranieri, le suddette disposizioni si applicano anche nei confronti degli alunni stranieri che siano in possesso di titoli di studio conseguiti in scuole straniere funzionanti in Italia. 6.5 I cittadini italiani in possesso di titoli di studio conseguiti in scuole straniere funzionanti in Italia possono chiedere l'iscrizione a classi di scuole italiane purché in possesso anche di titolo di studio italiano di licenza elementare o di licenza media, per l'iscrizione alle classi iniziali o purché abbiano superato l'esame di idoneità all'iscrizione alle classi intermedie. 6.6 Gli alunni stranieri devono essere in possesso del permesso di soggiorno in Italia per motivi di studio o di lavoro.

#### **7. Istruzioni transitorie sull'ammissione alla frequenza di alunni cittadini stranieri.**

7.1 In relazione a particolari realtà connesse al fenomeno dell'immigrazione di massa da paesi non comunitari e comunque talmente gravi, oltre che universalmente noti, di costringere i cittadini a lasciare il proprio Paese senza potere entrare in possesso di tutta la documentazione necessaria per poter accedere nelle nostre scuole, si fa presente quanto segue: I capi d'istituto, in presenza di una documentazione incompleta, osservano, nella iscrizione con riserva prevista dal penultimo comma dell'Art. 14 del R.D. n. 653/1925, la consueta procedura, sulla base di una dichiarazione prodotta, sotto la propria responsabilità, dal genitore o da chi esercita la patria potestà ovvero dallo stesso alunno interessato, se maggiorenne, attestante la classe ed il tipo di istituto frequentati nel Paese di provenienza. Ovviamente, le stesse scuole, in sede di inchiesta di rettifica dell'iscrizione, trasmettono a questo Ministero anche le suddette dichiarazioni, ai fini delle successive verifiche da effettuare per il tramite del Ministero degli Affari Esteri.